

COMUNE DI ALLEIN

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE ALLEIN

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 4 del 19/04/2016**

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU, tariffe TARI e non applicazione della TASI per l'anno 2016.**

L'anno duemilasedici, addì diciannove, del mese di aprile, alle ore diciassette e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
Collomb Piergiorgio	X	
Cargnand Oriana	X	
Dussailer Valter	X	
Rollin Angelo	X	
Juglair Susi		X
Marguerettaz Marco	X	
Nex Ivo	X	
Patrocle Erik	X	
Nex Rosildo	X	
<b>Totale</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D.ssa Sabina ROLLET**

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig Collomb Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento in oggetto.

**Imposta Unica Comunale - Approvazione aliquote IMU, tariffe TARI e non applicazione della TASI per l'anno 2016.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 13, comma 1, lett. g), che stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad adottare l'atto di determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nulla disponendo invece in ordine alla competenza sull'approvazione delle aliquote e detrazioni tributarie, che per analogia viene anch'essa inclusa tra le materie di competenza consigliare;

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerate le modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI, consistenti, in particolare:

- nell'abrogazione della facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto *ex lege* il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento, sussistendo le condizioni di cui all'art. 13, c. 3, lett. 0a), del decreto legge 06.12.2011, n. 20, come modificato dall'art. 1, c. 10, della legge 208/15;
- nell'esclusione dall'imposizione della TASI dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che relativamente all'IMU permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Visto il comma 14 dell'art. 1 della legge n. 208/15 che sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 4 marzo 2015, con cui il Comune ha provveduto ad approvare per l'anno 2015 le aliquote dell'IMU e le tariffe per l'applicazione della TARI, oltre che le aliquote per l'applicazione della TASI;

Considerato che per l'anno 2015 nel Comune di Allein era stata applicata la TASI esclusivamente per le abitazioni principali;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, c. 26, della legge n. 208/15 per l'anno 2016 é sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto quindi che non è possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015 e che le abitazioni principali sono escluse ai sensi del comma 14 della legge n. 208/15 sopra citato;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI, con esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata;

Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 3 in data odierna sono stati approvati i nuovi regolamenti relativi all'IMU e alla TARI;

Considerato che l'art. 1, comma 712, della legge n. 147/2013 disponeva che a decorrere dall'anno 2014 per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si sarebbe tenuto conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

Considerato che l'art. 1, comma 711, della legge n. 147/2013 aveva previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Considerato che l'art. 1, c. 19, della legge n. 208/15 stabilisce che al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dello stesso articolo prevista per l'IMU e la TASI, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015;

Considerato quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2016 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

Considerato che la TARI continua a prevedere l'obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che il comma 27 dell'art. 1 della legge n. 208/15 prevede la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158 del 1999;

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 1, c. 27, della legge n. 208/15 viene prorogata fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell'art. 1, c. 652, della legge n. 147/13 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

Preso atto della possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
- b) in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Preso atto della volontà a livello di subAto Grand-Combin di continuare ad applicare, come per gli anni 2014 e 2015, oltre alle parti fissa e variabile calcolate in base al DPR 158/1999, quale criterio di commisurazione della quantità di rifiuti prodotti, una componente calcolata sulla base dei volumi di rifiuti indifferenziati conferiti tramite tessera di riconoscimento, o tramite raccolta porta a porta;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Ritenuto necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2016;

Dato atto che la Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, nella sua qualità di SubATO, ha approvato nella seduta del 21.03.2016 una deliberazione avente ad oggetto "Settore tributi associato–Approvazione tariffa unica TARI 2016" con la quale sono state definite le tariffe TARI per l'anno 2016 che garantiscono da un lato una tariffa unica per tutti i Comuni del comprensorio e dall'altro la copertura integrale dei costi sostenuti dal Sub-Ato e dai Comuni come riportato nel Piano Economico Finanziario;

Considerato inoltre che l'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente ai criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che "*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*" (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665, della L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe TARI per l'anno 2016 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

#### UTENZE DOMESTICHE

	<b>FISSA</b>	<b>VARIABILE</b>
	<b>€/mq</b>	<b>€/ui</b>
vani accessori	0,43	
1 occupante	0,43	27,29
2 occupanti	0,50	63,70
3 occupanti	0,55	81,90
4 occupanti	0,59	100,10
5 occupanti	0,64	131,95
6 o più occupanti	0,67	154,69

#### UTENZE NON DOMESTICHE

<b>CATEGORIE</b>	<b>Tariffa FISSA € a mq</b>	<b>Tariffa VARIABILE € a mq</b>
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,34	0,18
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,72	0,37
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,41	0,21
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,73	0,38
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,78	0,4
6 - ALBERGHI	0,86	0,45
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,02	0,53
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,08	0,56
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,59	0,31
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,94	0,48
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,15	0,6
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,77	0,4

13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,99	0,51
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,46	0,24
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	0,31
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,6	2,7
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,96	2,03
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,89	0,98
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,66	0,85
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,26	3,38
21 - DISCOTECHE, NIGHT-CLUB	1,12	0,58
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,59	0,18

**Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,046/litro**

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri;

Considerato inoltre che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, c. 688, della L 147/13 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

Considerato, infine, che l'art. 1, comma 689, della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
<b>TARI</b>	Acconto	16 marzo 2017
	Saldo	16 maggio 2017

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

**DELIBERA**

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, di cui 7,6 riservato esclusivamente allo Stato

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- di non applicare la TASI in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 e non è possibile applicarla agli altri fabbricati in quanto l'art. 1, comma 26, della medesima legge prevede il blocco degli aumenti sui tributi locali;

#### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- di approvare il Piano finanziario per l'anno 2016 redatto dall'Autorità di SubATO e approvato con deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin n. 12 del 01.03.2016, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (allegato A), per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2016, sulla base dei coefficienti riportati nell'allegato B, le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **UTENZE DOMESTICHE**

	<b>FISSA</b>	<b>VARIABILE</b>
	<b>€/mq</b>	<b>€/ui</b>
vani accessori	0,43	
1 occupante	0,43	27,29
2 occupanti	0,50	63,70
3 occupanti	0,55	81,90
4 occupanti	0,59	100,10
5 occupanti	0,64	131,95
6 o più occupanti	0,67	154,69

#### **UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>CATEGORIE</b>	<b>Tariffa FISSA € a mq</b>	<b>Tariffa VARIABILE € a mq</b>
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,34	0,18
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,72	0,37
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,41	0,21
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELETTI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,73	0,38
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED &	0,78	0,4

BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)		
6 - ALBERGHI	0,86	0,45
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	1,02	0,53
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,08	0,56
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,59	0,31
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,94	0,48
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,15	0,6
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,77	0,4
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,99	0,51
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,46	0,24
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,59	0,31
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,6	2,7
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,96	2,03
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,89	0,98
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,66	0,85
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,26	3,38
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,12	0,58
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	0,59	0,18

**Tariffa al litro di rifiuti indifferenziati conferiti € 0,046/litro**

Il conferimento presso le cupoline tramite tessera equivale a 18 litri;

**Utenti soggette a tariffa giornaliera (ed eventuali campeggi se tassati in base a tariffa per utente):** La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata

➤ di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016
TARI	Acconto	16 marzo 2017



	Saldo	16 maggio 2017
--	-------	----------------

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di sopravvenute norme statali in merito;
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
5. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del deliberato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to Collomb Piergiorgio

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa Sabina ROLLET

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito [www.comune.allein.ao.it](http://www.comune.allein.ao.it) (art. 32 L.69/2009) dal 22-apr-2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Allein, li 22-apr-2016

Il Segretario Comunale  
D.ssa Sabina ROLLET

---

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.

Allein, li 22-apr-2016

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa Sabina ROLLET

---

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Allein, li 22-apr-2016



IL SEGRETARIO  
D.ssa Sabina ROLLET

Allegato A – Piano Economico Finanziario subATO Grand-Combin – approvato con delibera della Giunta dell'Unité Grand-Combin n. 12 del 01.03.2016

Subpartito	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
<b>Σ TV</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CSL	8.637,32	3.324	4.384	9.714	32.482	21.478	6.618	7.774	6.178	9.934	8.934	31.334	980,34	110,00%		
CARC	44.871,00	352,63	838,68	1.077,84	1.077,84	1.854,43	570,93	230,25	301,29	4.555,69	4.555,69	5.022,84	5.022,84			
CGG	31.100,00	1.579,46	1.899,07	4.356,07	5.599,50	9.633,80	2.865,97	1.242,93	5.034,53	3.079,62	3.088,23	3.088,23	3.529,85			
CCD	8.019,02	1.094,72	1.899,31	3.019,81	3.861,28	6.077,17	2.051,71	861,47	3.489,42	2.093,03	794,26	910,16	910,16			
AC	206.901,19	282,27	371,68	784,65	1.000,77	1.721,68	530,04	222,13	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
CK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Costi a riparto</b>	206.901,19	7.289,92	8.710,54	20.020,11	35.821,27	44.421,68	13.676,17	5.731,16	13.924,45	20.545,24	20.545,24	23.483,26	23.483,26			
GR	163.275,00	5.747,28	6.873,88	15.454,08	20.376,72	35.053,14	10.792,48	4.522,72	18.319,46	26.988,41	26.988,41	31.531,71	31.531,71			
GRS	65.204,02	2.295,18	2.745,69	6.331,31	8.137,46	13.999,50	4.309,99	1.806,15	7.315,89	10.988,41	10.988,41	13.174,76	13.174,76			
GRD	303.225,00	10.673,52	12.765,77	29.443,15	37.842,48	65.102,41	20.043,17	8.399,33	34.021,48	20.407,04	20.407,04	24.162,04	24.162,04			
CTR	8.873,55	312,35	373,58	861,62	1.072,42	1.905,15	586,54	245,80	995,61	997,19	997,19	1.071,51	1.071,51			
<b>Costi a riparto</b>	840.116,09	29.571,73	35.368,47	81.574,30	104.845,24	180.370,78	55.531,01	23.270,94	94.259,90	56.539,14	56.539,14	63.422,53	63.422,53			

Subpartito	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
<b>Σ TV</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CSL	10.465,31	89,25	0,00	1.430,14	4.706,16	0,00	0,00	0,00	255,31	1.269,90	2.735,58	0,00	0,00			
CARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CGG	0,00	1.274,44	2.301,86	1.726,41	4.134,04	7.876,07	3.933,00	962,18	6.600,06	3.315,46	2.260,15	10.126,94	10.126,94			
CCD	1.412,09	9.319,09	2.301,86	1.726,41	4.134,04	7.876,07	3.933,00	962,18	6.600,06	3.315,46	2.260,15	10.126,94	10.126,94			
AC	57.994,31	0,00	0,00	0,00	469,20	7.924,21	370,64	0,00	594,00	1.225,53	1.552,29	1.869,92	1.869,92			
CK	15.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Costi a riparto</b>	85.362,40	10.682,78	3.434,36	4.117,13	9.300,40	15.800,28	4.411,29	962,18	7.498,39	5.410,69	11.348,05	11.996,93	11.996,93			

Subpartito	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
<b>Σ TV</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
CSL	19.103,64	390,28	863,63	2.968,62	5.784,10	1.854,43	570,93	239,25	1.584,42	1.854,42	3.510,27	980,34	980,34			
CARC	44.871,00	1.579,46	1.899,07	4.356,07	5.599,50	9.633,80	2.865,97	1.242,93	5.034,53	3.079,62	3.088,23	3.529,85	3.529,85			
CGG	31.100,00	1.094,72	1.899,31	3.019,81	3.861,28	6.077,17	2.051,71	861,47	3.489,42	2.093,03	794,26	910,16	910,16			
CCD	8.019,02	1.556,71	337,60	728,65	1.040,77	1.721,68	667,71	222,13	539,68	0,00	0,00	0,00	0,00			
AC	57.994,31	9.319,09	2.301,86	1.726,41	4.134,04	7.876,07	3.933,00	962,18	6.600,06	3.315,46	2.260,15	10.126,94	10.126,94			
CK	222.300,93	7.289,92	9.443,04	21.680,62	36.331,47	52.445,88	14.046,81	5.731,16	24.808,31	15.149,78	21.897,58	25.552,27	25.552,27			
<b>Costi a riparto</b>	163.275,00	5.747,28	6.873,88	15.454,08	20.376,72	35.053,14	10.792,48	4.522,72	18.319,46	26.988,41	26.988,41	31.531,71	31.531,71			
GR	65.204,02	2.295,18	2.745,69	6.331,31	8.137,46	13.999,50	4.309,99	1.806,15	7.315,89	10.988,41	10.988,41	13.174,76	13.174,76			
GRD	303.225,00	10.673,52	12.765,77	29.443,15	37.842,48	65.102,41	20.043,17	8.399,33	34.021,48	20.407,04	20.407,04	24.162,04	24.162,04			
CTR	8.873,55	312,35	373,58	861,62	1.072,42	1.905,15	586,54	245,80	995,61	997,19	997,19	1.071,51	1.071,51			
<b>Costi a riparto</b>	725.468,57	40.254,51	38.402,83	85.691,43	114.145,64	196.171,06	59.242,30	24.233,12	101.758,29	62.349,83	94.776,58	107.348,97	107.348,97			

ALLEGATO B "Coefficienti di produttività dei rifiuti"  
 Delibera subAto Grand-Combin del 21.03.16

Utenze Domestiche

comp.n.f.	Ka	Kb
1	0,84	0,6
2	0,98	1,4
3	1,08	1,8
4	1,16	2,2
5	1,24	2,9
6 e magg	1,30	3,4
vani accessori	0,84	0

Utenze NON Domestiche

ATTIVITA' PRODUTTIVE	KC	KD
1 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,32	2,6
2 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,67	5,51
3 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,38	3,11
4 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: OSTELLI, RIFUGI, CASE PER FERIE, ECC	0,68	5,57
5 - STRUTTURE RICETTIVE TIPO: AGRITURISMO, BED & BREAKFAST, AFFITTACAMERE, CASE VACANZE (RESIDENCE)	0,72	5,9
6 - ALBERGHI	0,8	6,55
7 - CASE DI CURA E RIPOSO	0,95	7,82
8 - UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1	8,21
9 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, POSTE	0,55	4,5
10 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,87	7,11
11 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,07	8,8
12 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE)	0,72	5,9
13 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,92	7,55
14 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,43	3,5
15 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,5
16 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, PUB, BIRRERIE	2,42	39,67
17 - BAR, CAFFE', PASTICCERIA	1,82	29,82
18 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,76	14,43
19 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,59
20 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	3,03	49,72
21 - DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,04	8,56
22 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	2,6